

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2423)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

col **Ministro degli Affari Esteri**

(PICCIONI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(SULLO)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BERTINELLI)

NELLA SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del Continente africano

ONOREVOLI SENATORI. — Il fenomeno della profuganza per cause di guerra e del rimpatrio determinato da speciali situazioni verificatesi in alcuni Paesi del continente africano è stato preso in particolare considerazione dal legislatore, agli effetti dell'assistenza da parte dello Stato ai connazionali che si sono trovati nella necessità di abbandonare i territori di residenza e di fare ritorno in Patria.

Un complesso di disposizioni legislative, infatti, succedutesi dal 1952 in avanti (legge 4 marzo 1952, n. 137; 17 luglio 1954, nu-

mero 594; 27 febbraio 1958, n. 130, e n. 173; 14 ottobre 1960, n. 1219, e 10 febbraio 1961, n. 80), ha statuito e disciplinato varie provvidenze a favore dei profughi, sia nell'ordine degli interventi di assistenza, economica e alloggiativa, sia nell'ordine dell'azione dei pubblici poteri volta al reinserimento nelle strutture operative e produttive della Nazione di cittadini così duramente provati dalle vicende belliche.

Tutte le provvidenze istituite per i profughi di guerra sono state estese, con la legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ai connazionali

affluiti nel territorio della Madrepatria in conseguenza degli avvenimenti politici occorsi negli ultimi anni nell'Egitto, nella Tunisia e in Tangeri.

L'azione di pubblica assistenza, sia per i profughi sia per i detti rimpatriati è svolta dal Ministero dell'interno, il quale vi provvede mediante appositi fondi del suo bilancio; tale azione assistenziale, in base alla legge n. 1219, del 14 ottobre 1960, verrà a cessare con la data del 31 dicembre 1963.

In atto risultano assistiti circa 33.000 profughi di guerra e circa 10.000 rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri per un totale di 43.000 persone. Di queste, circa 17.000 sono ospitate in vari « Centri di raccolta » e 26.000 sono assistite fuori dei detti centri.

Coloro che sono assistiti nei centri fruiscono, oltre che dell'alloggio, di una razione-viveri in contanti di lire 158 giornaliera *pro capite* per i primi 18 mesi e successivamente di un sussidio giornaliero di 125 lire per il capo-famiglia e 100 lire per ogni componente, oltre la maggiorazione del trattamento assistenziale.

Nei centri di raccolta per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri e in alcuni centri per profughi, invece della razione-viveri o del sussidio giornaliero, viene fornito il vitto confezionato, per una spesa di circa lire 350 *pro capite*.

Coloro che sono assistiti fuori dei centri percepiscono un sussidio temporaneo mensile di lire 300 al giorno per il capo-famiglia e di lire 100 per ogni componente, oltre la maggiorazione del trattamento assistenziale.

La media mensile dell'afflusso di connazionali che rimpatriano dai vari Paesi si mantiene attualmente intorno alla cifra di circa 1.000 unità.

Il presente disegno di legge contiene, in primo luogo, nuove disposizioni per il trattamento assistenziale dei profughi e dei rimpatriati in genere, modificative e integrative di quelle in vigore.

Tali norme, contenute negli articoli 1 e 2 del provvedimento, sono intese particolarmente a disciplinare l'assistenza per i nuovi afflussi di coloro che rimpatrieranno dopo la data del 30 giugno 1962.

Tenuto conto che la legge 14 ottobre 1960, n. 1219, oltre a stabilire la concessione ai profughi dell'assistenza in campo e fuori campo fino al 31 dicembre 1963, ha sancito a modifica della precedente legge n. 173 del 1958 l'assoluto divieto di nuove assunzioni nei centri di raccolta dopo il 30 giugno 1962, si è ritenuto opportuno eliminare tale limitazione, prevedendo la possibilità di assistere, con una forma temporanea di ospitalità, coloro che rimpatrieranno dopo quella data. Vengono, pertanto, previsti, all'articolo 1, l'accoglimento e la sosta di tali rimpatriati per il periodo di 15 giorni in apposito « Centro di smistamento », in attesa della corresponsione del premio di primo stabilimento.

Durante la sosta nel detto centro l'assistito godrà, quindi, di alloggio e di vitto confezionato e tale intervento assistenziale sostituirà l'erogazione della razione-viveri in contanti e del sussidio giornaliero, previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

In correlazione con siffatta nuova forma di assistenza, si è previsto, all'articolo 2 del provvedimento, un sensibile aumento del « premio di primo stabilimento », la misura del quale viene aumentata da lire 50.000 *pro capite* a lire 200.000 per il capo famiglia e a lire 150.000 per ogni componente a carico.

Le due disposizioni sopra esposte hanno, pertanto, una connessione funzionale, essendo entrambe ispirate alla finalità di agevolare il sollecito reinserimento dei rimpatriati nella vita produttiva del Paese. La prestazione di assistenza alloggiativa e vituaria, per un periodo contenuto entro breve limite di tempo, offrirà ai predetti oltre alla concreta sensazione della solidarietà nazionale la possibilità di un primo ambientamento, e, d'altro canto, la concessione di un congruo aiuto finanziario sarà valida a porre in grado il nucleo familiare di affrontare con tranquillità l'intrapresa di nuove attività o il ripristino di attività già svolte nella Madrepatria; evitandosi per tale modo agli interessati di intristire e di avviarsi nell'inerzia di una lunga permanenza nei centri di raccolta.

L'onere dell'aumento del detto « premio » verrà, d'altro canto, compensato, entro breve periodo di tempo, dalla economia derivante dalla cessazione dell'assistenza continuativa.

È da tener conto, peraltro, che tale provvidenza, cioè l'aumento del premio di primo stabilimento, è stata già di fatto attuata dal novembre 1961 mediante concessione di sussidi straordinari di lire 100.000 *pro capite* in aggiunta al normale premio di lire 50.000. Detta iniziativa ha sortito risultati positivi, determinando la dimissione dall'assistenza di ben 9.500 persone.

Oltre alle illustrate disposizioni sull'assistenza ai profughi, il progetto di legge reca norme, nell'articolo 3, per i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano.

Come è avvenuto per l'Egitto, per la Tunisia e per Tangeri, lo sviluppo di eventi politici nel detto continente sta infatti determinando l'esodo di nostri connazionali anche dall'Algeria.

In relazione a tali circostanze è stata avvertita, su proposta del Ministero degli affari esteri, l'opportunità di disporre l'estensione ai connazionali che rimpatriano dal territorio algerino, di tutte le provvidenze in atto spettanti, per effetto delle leggi già menzionate, ai profughi di guerra e ai rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri.

È stato considerato, altresì, che il fenomeno dei rimpatriati può assumere una più vasta portata, in relazione a situazioni generali, di carattere eccezionale, che potranno determinarsi in altri Paesi africani e quindi costringere i connazionali ivi residenti a fare ritorno in Patria.

Le accennate evenienze e previsioni hanno indotto questo Ministero a predisporre lo strumento legislativo, nel quale esse trovano adeguata disciplina, agli effetti dell'assistenza.

L'articolo 3 del disegno di legge contempla quindi, nel 1° comma, l'estensione ai connazionali residenti in Algeria e costretti a rimpatriare in conseguenza della situazione determinatasi in quel Paese di tutte le prov-

videnze, di ordine assistenziale e sociale, che le leggi vigenti accordano ai profughi e ai rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri.

In proposito, è da tener presente che, in linea di fatto, i connazionali finora rimpatriati dall'Algeria già godono da parte del Ministero dell'interno dello stesso trattamento assistenziale spettante ai profughi di guerra; l'onere della spesa è sostenuto con i fondi destinati agli E.C.A. per l'assistenza generica degli indigenti comuni. Tale assistenza di primo intervento si concreta nel sussidio fuori dei centri di raccolta, nel ricovero nei centri compatibilmente con le scarse disponibilità alloggiative dei centri stessi e nella corresponsione del premio di primo stabilimento; sono quindi escluse, per i rimpatriati dal territorio algerino, tutte le altre provvidenze di carattere sociale che spettano ai profughi in base alle leggi vigenti (benefici per l'avviamento al lavoro e per il ripristino di attività artigiane, professionali e commerciali; equiparazione ai reduci nei concorsi ai pubblici impieghi, preferenza nell'emigrazione; assegnazione di alloggi popolari riservati ai profughi o costruiti per essi dallo Stato).

Lo stesso articolo 3 del disegno di legge prevede inoltre, nel 2° comma, l'estensione delle provvidenze stabilite per i profughi a coloro che siano costretti a rimpatriare da qualsiasi altro Paese del continente africano. Per questi connazionali l'articolo medesimo stabilisce con l'ultimo comma che l'esistenza nel Paese di provenienza di una situazione di necessità, tale da determinare il rimpatrio, dovrà essere dichiarata, di volta in volta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro e sentito il Consiglio dei ministri; la norma prevede pure un'adeguata forma di pubblicità per tale declaratoria, prescrivendone la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla previsione e alla copertura della spesa derivante dall'attuazione del progetto di legge provvede, infine, l'articolo 4 del disegno di legge nel quale l'ammontare dell'onere è indicato in lire 2.000.000.000.

Sull'argomento devesi notare che, in sede di compilazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1961-62, non fu tenuto conto del maggiore onere derivante dall'applicazione della legge 25 ottobre 1960 n. 1306 con la quale sono state estese ai connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri le provvidenze previste per i profughi di guerra; gli stanziamenti relativi (capitoli 140-143 dell'esercizio 1961-1962 sono così rimasti immutati negli stessi importi (1.500 milioni e 2.150 milioni) degli ultimi cinque anni, quando non esisteva ancora il fenomeno di detti rimpatri e l'assistenza era limitata ai soli profughi di guerra.

Come detto sopra, i rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia attualmente assistiti sono circa 10.000 ai quali vanno aggiunti altri 15.000 rimpatriati dai detti Paesi che sono già stati liquidati con il beneficio del premio di primo stabilimento di lire 50.000 *pro-capite* e, dal novembre 1961 in poi, anche con il sussidio straordinario di lire 100.000.

Le spese per l'assistenza suddetta hanno già da alcuni mesi inciso notevolmente sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio dell'esercizio 1961-62, per cui si è reso necessario chiedere al Tesoro una integrazione di fondi per lire 1.743.000.000 complessive.

Per l'esercizio 1962-63 la previsione degli stanziamenti di bilancio relativi ai servizi assistenziali di cui si tratta è rimasta immutata. Si renderà pertanto indispensabile una integrazione di fondi per fronteggiare le spese derivanti dall'applicazione delle provvidenze previste dall'accluso disegno di legge in relazione al sempre crescente numero degli assistiti.

Alle 43.000 persone in atto ricoverate in centro o assistite fuori centro dovranno, infatti, aggiungersi coloro che rimpatrieranno dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 e precisamente:

1) dalle ex colonie d'Africa e dai territori sui quali è cessata la

sovranità italiana (sull'attuale media di 80 unità mensili)	N.	960
2) dall'Egitto (sull'attuale media di 220 unità mensili)	»	2.640
3) dalla Tunisia (sull'attuale media di 750 unità mensili)	»	9.000
4) dall'Algeria (sulla scorta delle notizie fornite dal Ministero degli esteri, su una collettività di 12.000 persone)	»	4.000
		16.600
	Tolate	N. <u>16.600</u>

Peraltro, tale numero, in base alle comunicazioni pervenute dai Consolati d'Italia ad Alessandria d'Egitto e a Tunisi, è suscettibile di aumento per i rimpatri dai due suddetti Paesi. Infatti, il Consolato d'Italia in Alessandria d'Egitto ha comunicato in data 19 aprile ultimo scorso che il fenomeno dell'esodo raggiungerà nel prossimo avvenire dimensioni ancora più vaste delle attuali e il Console d'Italia a Tunisi ha comunicato che alle 9.000 domande di rimpatrio già presentate ed ancora da soddisfare al 1° aprile ultimo scorso se ne aggiungeranno altre 4.500 entro breve tempo.

Tuttavia, al fine di contenere quanto più possibile gli oneri di spesa, si è ritenuto di potere calcolare le previsioni dei nuovi rimpatri in un numero notevolmente inferiore e cioè in 12.400 unità, ivi compresi 2.000 connazionali (anzichè 4.000) dall'Algeria nonché, in via presuntiva, 500 connazionali da altri Paesi africani.

La misura dell'integrazione occorrente, in base a tali previsioni, è di lire 2 miliardi.

È da tener presente, infine, che la spesa dei premi di primo stabilimento potrà essere successivamente recuperata dal Tesoro nella misura del 50 per cento, sotto forma di contributi per la nuova sistemazione al lavoro dei profughi, contributi previsti a carico del « Fondo sociale europeo », su richiesta avanzata tramite il Ministero del lavoro alla Commissione della Comunità Economica Europea.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, modificato dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, è sostituito dal seguente:

« A coloro che rimpatriano dopo il 30 giugno 1962 è consentita, per la durata di giorni quindici e in attesa della corresponsione del premio di primo stabilimento, una sosta in apposito centro di smistamento. In esso detti rimpatriati beneficeranno dell'alloggio e del vitto confezionato, in sostituzione della razione-viveri in contanti e del sussidio giornaliero previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1962, la misura del premio di primo stabilimento, spettante ai sensi del primo comma dell'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ai ricoverati nei centri di raccolta nonché ai sensi dell'articolo 1 della presente legge ai ricoverati nel centro di smistamento, è stabilita in lire 200.000 per il capo famiglia e in lire 150.000 per ciascun componente a carico.

Art. 3.

Le provvidenze spettanti ai profughi e ai rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, ai sensi delle leggi 4 marzo 1952,

n. 137; 17 luglio 1954, n. 594; 27 febbraio 1958, n. 130; 27 febbraio 1958, n. 173; 14 ottobre 1960, n. 1219; 25 ottobre 1960, numero 1306, e 10 febbraio 1961, n. 80, nonché quelle previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge sono estese ai connazionali residenti in Algeria, costretti a fare ritorno in Italia in conseguenza della situazione determinatasi nel detto Paese e forniti di apposita attestazione rilasciata dall'Autorità consolare italiana.

Le stesse provvidenze saranno estese ai connazionali residenti in altri Paesi del continente africano, costretti a rimpatriare in conseguenza di situazioni generali di carattere eccezionale che potranno determinarsi nei Paesi di provenienza semprechè forniti di analoga attestazione consolare.

L'esistenza dello stato di necessità nel quale verranno a trovarsi in ciascun Paese i connazionali di cui al comma precedente sarà dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, prevista per l'esercizio 1962-1963 in lire 2.000.000.000, si provvede con una aliquota delle disponibilità nette di cui al primo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.